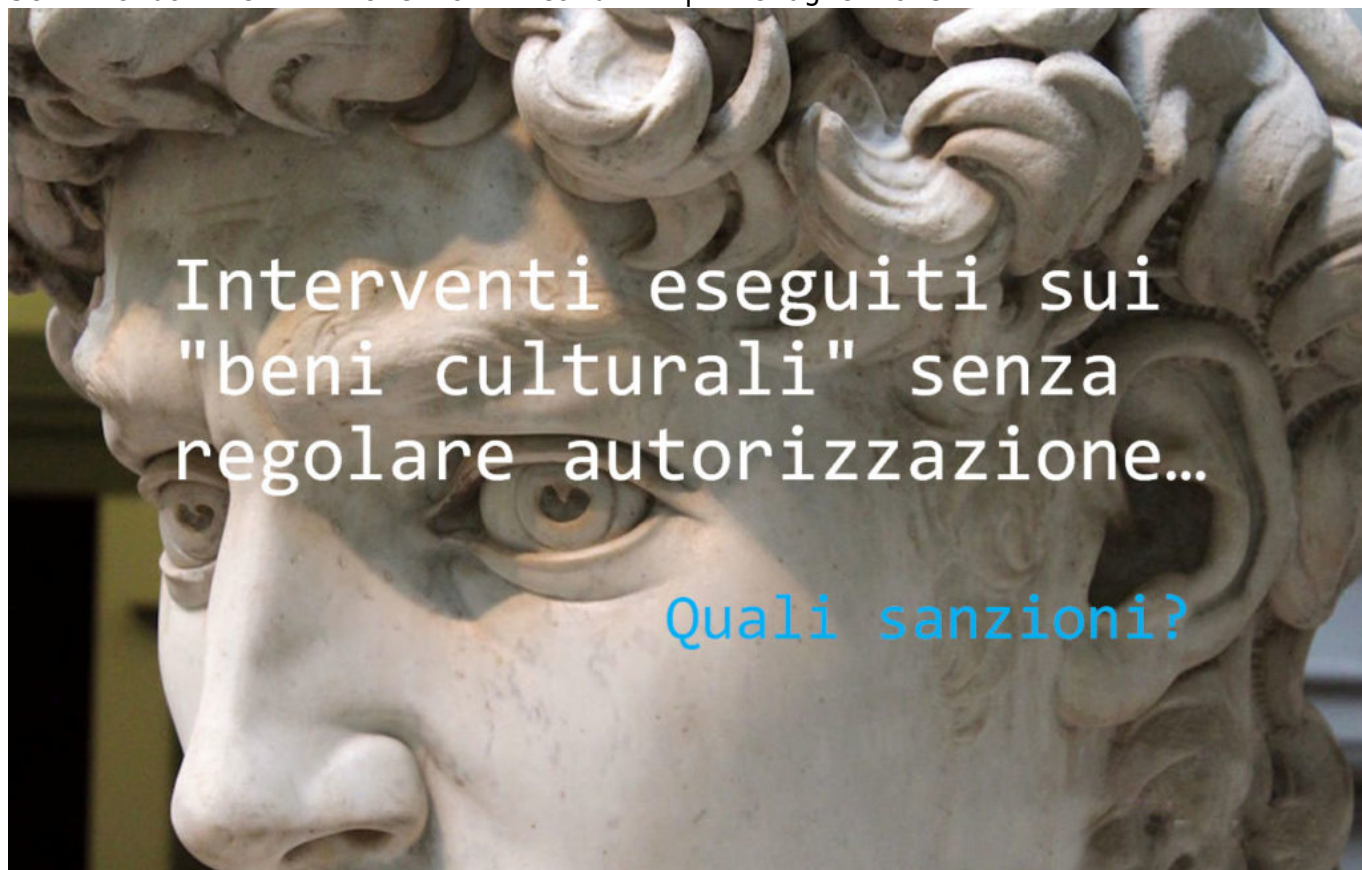


Interventi eseguiti sui “beni culturali” senza la regolare autorizzazione: quali sanzioni?

scritto da Arch. Antonella B. Caldini | 1 Giugno 2018



Cosa succede quando si eseguono interventi su “beni culturali” ossia su beni sottoposti a tutela da parte della Soprintendenza senza avere richiesto la regolare autorizzazione?

Occorre anzitutto premettere che in caso di interventi materiali e/o strutturali su **beni culturali** si ha la sovrapposizione di due discipline: quella ex *T.U. D.P.R. 380/2001*, volta ad assicurare il rispetto delle **prescrizioni di carattere urbanistico** mediante il controllo della **conformità** dell'attività edilizia, che in concreto si intende svolgere, alle leggi ed agli strumenti urbanistici vigenti; e quella dettata dal “*Codice beni culturali*” volta ad assicurare il rispetto delle prescrizioni poste a **tutela** dei beni culturali.

Abbiamo già spiegato più volte come secondo il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. meglio noto come Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio i beni culturali **non possono** essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi incompatibili al loro carattere storico ed

artistico (*art. 20, comma 1*); la **rimozione** o la **demolizione**, anche con successiva ricostituzione dei beni culturali è subordinata ad **autorizzazione** del Ministero per i beni e le attività culturali (*art. 21, comma 1*); l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad **autorizzazione del soprintendente**; il **mutamento di destinazione d'uso** deve essere comunicata al soprintendente (*art. 21 comma 4*); l'autorizzazione è resa su **progetto o descrizione tecnica dell'intervento** e può contenere **prescrizioni**; se i lavori non iniziano entro 5 anni il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione (*art. 21 comma 5*).

Il procedimento per il rilascio di detta autorizzazione è disciplinato dall'art. 22 del *codice beni culturali* che prevede che l'autorizzazione deve essere rilasciata entro il termine di **120 giorni** (*art. 22 comma 1*).

[Richiedi Ora una Consulenza Gratuita](#)

Quali sono, dunque, le sanzioni in caso di mancato rispetto di queste procedure?

Le sanzioni sono anzitutto di **tipo amministrativo** ex **art.160 del Codice**, in particolare per violazione degli **obblighi di protezione e conservazione** del bene culturale il Ministero ordina al responsabile della violazione l'esecuzione, a sue spese, delle opere necessarie alla **reintegrazione** e quindi alla rimessa in pristino. In caso di inottemperanza all'ordine di reintegro, il Ministero può provvedere all'esecuzione delle opere necessarie d'ufficio, a spese, peraltro, dell'obbligato. Quando la reintegrazione non è possibile, il responsabile della violazione è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene perduto o alla diminuzione di valore subita dal bene suddetto.

Le sanzioni sono poi di **tipo penale** con arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da € 775,00 ad € 38.734,50 per chi:

1. **senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura** ovvero esegue opere di qualsiasi genere su beni culturali (*art. 169 "codice beni culturali"*);
2. destina i beni culturali ad **uso incompatibile** con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole alla loro conservazione (*art. 170 "codice beni culturali"*);

3. chiunque **non osservi le prescrizioni poste con il cd. "vincolo indiretto"** (art. 172 "codice beni culturali").

E infine sono previste **misure cautelari e preventive**: Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati senza autorizzazione o condotti in difformità dall'autorizzazione (art. 28 "codice beni culturali").

Prestate quindi molta attenzione ai lavori fatti senza il regolare **nulla osta** ed affidatevi a **tecnici laureati qualificati**, possibilmente **specializzati** in materia.
